

**PAS 18/10**

**SEGNALAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL  
GAS AL PARLAMENTO E AL GOVERNO SUL DECRETO LEGISLATIVO  
13 AGOSTO 2010, N. 130 RECANTE "MISURE PER LA MAGGIORE  
CONCORRENZIALITÀ NEL MERCATO DEL GAS NATURALE  
ED IL TRASFERIMENTO DEI BENEFICI RISULTANTI AI CLIENTI FINALI,  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 30, COMMI 6 E 7 DELLA LEGGE  
23 LUGLIO 2009, N. 99"**

*19 agosto 2010*

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), nell'esercizio della funzione consultiva e di segnalazione al Parlamento e al Governo nelle materie di propria competenza, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481, intende formulare, attraverso la presente segnalazione, le proprie osservazioni in merito al Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 130, recante "misure per la maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali".

## **SOGLIE ANTITRUST**

Con la Segnalazione (PAS 10/10) dello scorso 18 maggio, l'Autorità ha accolto positivamente la proposta di revisione - contenuta nello Schema di Decreto legislativo trasmessa dal Governo alle Camere (atto n. 213) per il parere di legge - delle modalità di calcolo degli obblighi (i cosiddetti tetti antitrust) posti in capo all'operatore dominante dall'articolo 19, commi 2 e 3, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, (in quanto misura potenzialmente utile allo sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore). Nella segnalazione, l'Autorità aveva sottolineato l'importanza che, nell'ambito di tale complessiva revisione, avrebbe rivestito una corretta individuazione delle modalità di calcolo delle quote di mercato di ciascun operatore e, in particolare, come fosse determinante non scomputare - nell'ambito di tale calcolo - gli autoconsumi (ed in particolare, quindi, il gas destinato alla produzione termoelettrica).

*Era quindi stato rilevato, in detta segnalazione, che "è apprezzabile che nella determinazione della quota di immissione non vengono scontati gli autoconsumi (ed in particolare, quindi, il gas destinato alla produzione termoelettrica). Ciò assume una rilevanza particolarmente positiva nell'attuale scenario di evoluzione dei consumi di gas naturale per il complesso del parco termoelettrico nazionale: calcolare la quota di importazione al netto degli autoconsumi potrebbe portare, nell'attuale contesto, ad adottare strategie di offerta nel mercato elettrico determinate non da reale efficienza, ma dall'obiettivo di rispettare le soglie nel mercato gas, con uno spiazzamento non necessariamente efficiente degli impianti a gas dei competitori di ENI."*

Questa posizione è stata peraltro esplicitata dalla stessa Autorità dinanzi le Commissioni Riunite Industria, Commercio, Turismo del Senato della Repubblica e delle Attività Produttive della Camera dei Deputati, il 15 giugno scorso, nell'ambito dell'esame dell'attuale Decreto legislativo, allora ancora in forma di Schema di Decreto (atto n. 213).

In seguito, la Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato, al punto f) del proprio parere, poneva la seguente condizione: *"occorre definire nel Decreto legislativo, in luogo del rinvio ad un Decreto ministeriale, la metodologia per determinare la quota di mercato all'ingrosso del singolo operatore nel mercato nazionale, sulla base dei volumi di gas naturale che possono incidere effettivamente sul potere di mercato del singolo operatore nel mercato nazionale"*.

La Commissione Attività Produttive della Camera, al punto g) del proprio parere aggiungeva alla stessa formula adottata dalla omologa Commissione del Senato come condizione l'indicazione *“e comprendendo anche gli autoconsumi”*.

La versione del Decreto oggi pubblicata in Gazzetta Ufficiale, sebbene formalmente abbia rispettato quanto segnalato dall'Autorità (e richiesto dai pareri con condizioni approvate dal Senato e, specialmente, della Camera), lo ha nella sostanza completamente disatteso.

Infatti, il Decreto prevede – all'articolo 3 comma 1) - che ciascun operatore sia vincolato a non superare soglie predefinite in termini di quote di mercato; ove tali soglie sono determinate come somma di due termini, il primo rappresentato dalle quote di immissione ed il secondo rappresentato dalla somma delle ulteriori partite che contribuiscono a determinare la quota di mercato all'ingrosso di un operatore.

Ora, sebbene il Decreto non porti gli autoconsumi termoelettrici in riduzione nel calcolo della quota di immissioni, prevede però espressamente che detti autoconsumi siano portati a riduzione del secondo termine che – unitamente alla quota di immissione – contribuisce a determinare la quota di mercato di ciascun operatore.

L'effetto netto di questa impostazione di calcolo disomogenea tra i due termini della somma, risulta essere che la disponibilità di gas corrispondente agli autoconsumi – nei fatti – non sarà conteggiata nella determinazione della quota di mercato complessiva ai fini del rispetto delle soglie antitrust per gli operatori, e in particolare l'*incumbent*.

In questo modo, dunque, si consente ad Eni di controllare (direttamente, attraverso le immissioni nette, ed indirettamente, attraverso le cessioni oltre confine) fino al 65% del totale del gas consumato in Italia. Se al contrario, secondo la proposta dell'Autorità, gli autoconsumi non venissero scontati, tale quota non potrebbe superare il 55% del totale.

#### **VERIFICA DEGLI IMPEGNI ASSUNTI**

All'Articolo 12, comma 1, il Decreto legislativo prevede che

*“Il Dipartimento per l'energia del Ministero, anche avvalendosi dell'Autorità di regolazione, presta assistenza all'Autorità garante per le verifiche degli impegni assunti dai soggetti nell'ambito delle disposizioni del presente provvedimento”*.

La previsione secondo cui l'attività di assistenza del Dipartimento per l'energia del Ministero dello Sviluppo Economico a favore dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato avviene *“anche avvalendosi dell'Autorità di regolazione”*, peraltro non prevista dalla legge delega, appare decisamente confliggente con la natura e le funzioni di una Autorità di regolazione indipendente, che non può configurarsi come il braccio tecnico od operativo di alcun Ministero, né tanto meno di un suo Dipartimento, condizione che verrebbe invece a realizzarsi nei fatti.

Si fa presente, inoltre, che la collaborazione istituzionale tra questa Autorità e il Ministero è già diffusamente prevista nella legislazione vigente, oltre che ampiamente e positivamente sperimentata nella prassi istituzionale, e si realizza tramite il rilascio di *pareri o proposte*, di volta in volta previsti dai singoli provvedimenti. Queste modalità

potrebbero quindi applicarsi alla collaborazione istituzionale tra l'Autorità e il Ministero anche nel caso di specie.

D'altra parte, si fa presente che l'AEEG e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato già collaborano direttamente e positivamente sulle tematiche di mercato di interesse comune, nel rispetto delle reciproche competenze, e ciò è sancito anche dalla normativa comunitaria (cfr. artt. 36 e 37 della Direttiva 2009/72/CE e artt. 40 e 41 della Direttiva 2009/73/CE), attualmente in corso di recepimento a seguito della legge 96 del 2010 (*Comunitaria 2009*).

#### **INCERTEZZA DEI BENEFICI PER I CLIENTI CIVILI E PICCOLE IMPRESE**

Infine, risultano ancora evidenti le disparità che gli effetti delle misure adottate nel Decreto introducono a carico delle diverse categorie di clienti finali. Per i clienti industriali, in effetti, i benefici derivanti dalle disposizioni approvate si realizzano sia direttamente, almeno per alcuni di essi, tramite il finanziamento delle infrastrutture di stoccaggio, sia indirettamente, in quanto la maggiore capacità di stoccaggio che si renderà disponibile favorirà la concorrenza nel mercato e la riduzione dei costi di sistema, attraverso una maggiore flessibilità e liquidità a vantaggio di tutti gli operatori, oltre ad incrementare i margini di sicurezza dell'intero sistema gas. Al contrario, ancora molto incerti risultano essere i possibili benefici dell'impatto che tali misure potranno avere sui clienti civili e sulle piccole imprese: essi, infatti, solo indirettamente potranno beneficiare delle nuove infrastrutture di stoccaggio. Per di più, le disposizioni transitorie previste all'art.9, comma 1, in merito alla possibilità offerta ai soggetti investitori, ad esclusione dei termoelettrici, di anticipare gli effetti derivanti dallo sviluppo degli stoccaggi previsti, introducono ulteriori criticità, legate all'impatto che tali misure potranno avere sui corrispettivi per i servizi di trasporto e bilanciamento applicati ai clienti finali, attraverso l'aumento delle componenti tariffarie applicate in bolletta. Appare necessario segnalare che le disposizioni di cui all'art. 9, comma 5 del Decreto legislativo in esame, volte ad assicurare l'invarianza economica per i clienti finali allacciati alla rete di distribuzione, pur avendo come finalità una più equa ripartizione dei proventi derivanti dalle procedure di assegnazione dei diritti ai soggetti investitori, che dovrebbero avere come effetto la riduzione delle disparità tra soggetti diversamente beneficiari, tuttavia non definiscono un meccanismo certo in grado di attribuire la ripartizione dei benefici anche ai clienti di minori dimensioni.

#### **CONCLUSIONI**

Per tutte le ragioni esposte questa Autorità ritiene quindi opportuno segnalare la necessità di provvedere, attraverso il primo strumento legislativo idoneo, e comunque nei tempi più brevi possibili, ad apportare al Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 130 le modifiche atte a sanare le criticità qui evidenziate.